



Agenzia per la Coesione Territoriale

PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1

AVVISO PUBBLICO SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA'

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Articolo 1

Finalità e obiettivi

1. Il presente Avviso pubblico è volto a dare attuazione alla Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU nei limiti di una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro e per 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).
2. L'intervento mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l'aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell'offerta, anche facilitando il collegamento e l'accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali.
3. L'obiettivo del presente Avviso è quello di fornire servizi sociali ad almeno 2.000.000 di destinatari residenti in comuni delle aree interne, di cui almeno 900.000 abitanti delle otto regioni del mezzogiorno, in coerenza con il target M5C3-2 previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" della- Missione n. 5 "Inclusione e Coesione", Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale".

Articolo 2

Riferimenti Normativi

- Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio

- ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021- Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità";
- Decreto-legge n. 77/2021, art. 2, comma 6 bis, in cui è previsto che in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno;
 - Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
 - Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
 - Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
 - Decreto del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 12 ottobre 2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
 - Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
 - Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
 - Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s. m. i. relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
 - Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Art. 1, comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
 - Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Art. 1, comma 1043, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

- Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Regolamento UE 2020/852, art. 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
 - I principi trasversali previsti dal PNRR, tra cui il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari, con particolare riferimento a:
 - o La milestone M5C3-1 in scadenza al T4 2022: “L’intervento deve creare nuovi servizi e infrastrutture o migliorare quelli esistenti attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell’offerta. La procedura di selezione deve includere criteri di ammissibilità che garantiscano la conformità dei progetti selezionati agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01) mediante l’uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell’UE e nazionale. Le aree interne sono quelle individuate nella Strategia Nazionale Aree Interne.
 - o Il target M5C3-2 in scadenza al T4 2025: “Fornire servizi sociali ad almeno 2 000 000 di destinatari residenti in comuni delle aree interne, di cui almeno 900 000 abitanti delle seguenti otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’intervento deve creare nuovi servizi e infrastrutture o migliorare quelli esistenti attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell’offerta. I servizi sociali nuovi e migliorati devono includere: - servizi di assistenza domiciliare per anziani; - piccoli ospedali e centri ambulatoriali; - centri per disabili; - centri di consulenza, servizi culturali, sportivi e per l’accoglienza di migranti; - infermiere e ostetriche di comunità; - infrastrutture per l’elisoccorso.
 - Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell’economia e delle finanze recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
 - Circolare n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
 - Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
 - Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
 - Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”.

Articolo 3 **Definizioni**

Ai fini del presente avviso, si applicano le seguenti definizioni:

Amministrazione centrale titolare di interventi o Amministrazione responsabile: ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell’attuazione delle riforme e degli

investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR. Ai fini del presente Avviso con tali diciture si fa riferimento al Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale;

Amministrazione attuatrice delegata: Agenzia per la Coesione Territoriale, ossia il Soggetto responsabile della valutazione delle proposte progettuali, redazione della graduatoria unica, applicazione delle eventuali rettifiche finanziarie, erogazione dei contributi e svolgimento di controlli;

Soggetto attuatore: il Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". L'art 9 c. 1 del medesimo decreto specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente".

I soggetti attuatori sono individuati dall'art. 6 co. 1 del presente Avviso, ovvero i Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici) come individuati nella mappatura delle aree interne 2021-2027 (<https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/lavori-preparatori-snai-2021-2027/mappa-aree-interne-2020/>);

gli Enti pubblici del settore Sanitario le cui attività ricadano nel territorio dei Comuni delle Aree Interne come individuate nella mappatura delle aree interne 2021-2027; Altri soggetti pubblici la cui proposta progettuale preveda attività che si svolgano nel territorio del Comune dell'Area interna.

Amministrazione realizzatrice o esecutrice / Soggetto realizzatore o soggetto esecutore: Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).

Codice Unico di Progetto (di seguito, anche solo CUP): è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;

Componente: Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;

Comuni delle Aree Interne: i Comuni individuati nella mappatura delle aree interne 2021-2027 come periferici, ultraperiferici e intermedi, oggetto di informativa al CIPESS nella seduta del 15 febbraio 2022;

Comuni delle Aree Interne SNAI: i Comuni già individuati nella mappatura delle aree interne ricompresi nelle 72 Strategie Nazionali per le Aree Interne selezionate secondo quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'Italia <https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne>;

Cofinanziamento pubblico dell'Ente: risorse stanziare dall'Ente proponente per la realizzazione dell'Intervento;

Corruzione: Fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;

Domanda di Rimborso: Domanda presentata dal Soggetto attuatore all'Amministrazione attuatrice

delegata di interventi PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate;
Frode (sospetta): Irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale ed, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

Frode: Comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

Investimento: spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione;

Infrastrutture sociali: si intendono le opere e infrastrutture (materiali e immateriali) che, in coerenza con il sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3, rientrano nelle categorie elencate all'art. 4.3 del presente Avviso;

Irregolarità: qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa recare come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite;

Mezzogiorno: area nazionale che comprende le seguenti regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

Milestone: Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);

Missione: Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);

Misure del PNRR: Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;

OLAF: Ufficio europeo per la lotta antifrode;

Principio "non arrecare un danno significativo" (di seguito, anche solo DNSH): Principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241;

Progetto/Intervento: anche inteso come insieme di attività e/o procedure selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.

Progetti a regia: Progetti attuati da soggetti diversi dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR ossia da altre Amministrazioni centrali (Ministeri) diverse da quelle

titolari di interventi, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dagli Enti locali;
Progetti a titolarità: Progetti attuati direttamente dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, che pertanto assume in questo caso anche il ruolo di Soggetto attuatore del progetto incluso all'interno dell'intervento (investimento o riforma) di competenza;

Rendicontazione delle spese: Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

Rendicontazione dei milestone e target: Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto;

Rendicontazione di intervento: Rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei milestone e target associati agli interventi di competenza;

Responsabile amministrativo del progetto: personale dirigenziale o non dirigenziale a tempo indeterminato del Soggetto proponente, responsabile della gestione della documentazione finanziario-amministrativa, di rendicontazione intermedia e finale da produrre all'Agenzia per la Coesione Territoriale;

Richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR: Richiesta di pagamento (attraverso trasferimento fondi o erogazione delle risorse) presentata dall'Amministrazione centrale titolare di interventi al Servizio centrale per il PNRR in relazione al fabbisogno di risorse stimato dall'Amministrazione attuatrice delegata sulla base delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori e/o delle previsioni sui futuri flussi di cassa, per garantire la continuità della disponibilità di cassa a supporto dell'attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori;

RUP SA: Responsabile Unico del procedimento nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016 l'affidamento dei contratti di lavori, servizi, forniture per la realizzazione delle infrastrutture sociali a valere sul presente avviso pubblico.

Servizio Centrale per il PNRR: Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

Sistema ReGiS: Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;

Target: Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.);

Unità di Audit: Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;

Unità di Missione: l'Unità di missione PNRR istituita nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione ai sensi del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2021.

Unità di Missione RGS: Struttura di cui all'art. 1, comma 1050, della legge n. 178/2020 che svolge funzioni di valutazione e di monitoraggio degli interventi del PNRR.

Articolo 4

Oggetto

1. Il presente Avviso pubblico definisce le condizioni, i termini e le modalità per la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali o il miglioramento di quelle già esistenti.
2. Ciascun soggetto pubblico – come meglio descritto al successivo art. 6 - che intende partecipare alla presente procedura può presentare fino ad un massimo di tre proposte progettuali per infrastrutture sociali concernenti:
 - lavori pubblici;
 - forniture di beni e/o servizi;
 - lavori pubblici e forniture di beni e/o servizi.
3. Le proposte progettuali presentate in numero superiore a quello consentito (numero tre) non saranno prese in considerazione.
4. Ai fini del presente Avviso pubblico, per “infrastrutture sociali” si intendono le opere e le infrastrutture (materiali e immateriali) che sono riconducibili alle tipologie di intervento dettagliate al successivo articolo 7.

Articolo 5

Dotazione finanziaria

1. I contributi sono assegnati nel limite complessivo di **500 milioni di euro**, per la realizzazione di infrastrutture sociali.
2. In favore degli interventi nelle aree del Mezzogiorno è prevista una quota **pari ad almeno il 40%** dell'importo complessivo; pertanto, ove le posizioni utili non siano sufficienti, sarà assicurato lo scorrimento della graduatoria in modo da garantire il rispetto di tale quota percentuale.

Articolo 6

Soggetti ammessi alla selezione, contributi massimi erogabili, modalità di affidamento e durata

1. Possono presentare proposte progettuali:
 - a) i Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici) come individuati nella mappatura delle aree interne 2021-2027 (<https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/lavori-preparatori-snai-2021-2027/mappa-aree-interne-2020/>);
 - b) Enti pubblici del settore Sanitario le cui attività ricadano nel territorio dei Comuni delle Aree Interne come individuate nella mappatura di cui alla lettera a);
 - c) Altro soggetto pubblico la cui proposta progettuale preveda attività che si svolgano nel territorio del Comune dell'Area interna.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare anche in forma associata ai sensi del Capo V del TUEL 267/2000 (Consorzi/Unioni/Convenzioni etc.) e/o mediante soggetti aggregatori previsti dal Codice dei Contratti Pubblici a condizione che l'aggregazione sia costituita nelle forme previste dalla normativa vigente e che il progetto ricada nel territorio di cui alla classificazione aree interne. È altresì ammessa la partecipazione ad aggregazioni di scopo, ancorché giuridicamente non costituite, purché sia già stato sottoscritto dagli interessati, prima dell'invio della domanda, relativa dichiarazione di impegno (schema di convenzione, schema accordo di programma, ecc), con individuazione del soggetto mandatario o capofila, ed allegate deliberazioni da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo
3. I soggetti di cui alla lettera a), sia in forma singola, sia associata (in forma associata, il numero di abitanti è dato dalla somma degli abitanti dei comuni associati) potranno presentare fino ad un massimo di n. 3 proposte progettuali il cui importo complessivo (dato dalla somma degli importi

- delle proposte presentate) non dovrà superare un importo massimo pari a:
- per i Comuni con numero di abitanti fino a 3.000 unità: 300.000,00 euro;
 - per i Comuni con numero di abitanti da 3.001 a 10.000 unità: 1.000.000,00 euro;
 - per i Comuni con numero di abitanti da 10.001 a 30.000 unità: 2.000.000,00 euro;
 - per i Comuni con numero di abitanti oltre 30.001 unità: 3.000.000,00 euro.
4. I soggetti di cui alla lettera b) e c) possono presentare fino ad un massimo di n. 3 proposte progettuali il cui importo complessivo (dato dalla somma degli importi delle proposte presentate) non dovrà superare 5.000.000 di euro.
 5. Al fine di garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di concorrenza, economicità e correttezza nella realizzazione delle operazioni ammesse a contributo, i soggetti realizzatori sono tenuti ad applicare la normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
 6. L'intervento dovrà concludersi entro il termine del 30 giugno 2025.

Articolo 7

Tipologia di interventi ammissibili

1. Il dettaglio delle tipologie di intervento ammissibili, identificati sulla base del sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è elencato all'Allegato 1 del presente Avviso.
2. Sono ammessi **prioritariamente** alla presente selezione proposte progettuali rientranti nei seguenti ambiti di intervento con la previsione di una specifica **premialità** di cui all'art. 10, fra loro cumulabili:
 - servizi di assistenza domiciliare per gli anziani e relative infrastrutture;
 - infermiere e ostetriche di comunità e relative infrastrutture;
 - rafforzamento dei piccoli ospedali (quelli senza pronto soccorso, servizi di base - cioè radiologia, cardiologia, ginecologia - o centri ambulatoriali);
 - infrastrutture per l'elisoccorso;
 - rafforzamento dei centri per disabili;
 - centri di consulenza, servizi culturali, servizi sportivi;
 - accoglienza dei migranti e relative infrastrutture.
3. Sono ammissibili progetti che abbiano ad oggetto:
 - Lavori pubblici;
 - Forniture di beni e/o servizi;
 - Lavori pubblici e forniture di beni e/o servizi.
4. Le proposte progettuali devono essere conformi alla strumentazione urbanistica vigente e alla finalità di destinazione, ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii..
Gli eventuali beni immobili oggetto dell'intervento devono risultare liberi da ipoteche, atti di pignoramento e qualsiasi altra annotazione pregiudizievole alla realizzazione dell'intervento.
Le proposte progettuali devono altresì essere conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e risultare conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. A tal fine è previsto l'utilizzo di un elenco di esclusione.
5. Nell'ambito degli interventi di lavori, sono ammissibili le proposte che presentano almeno un livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica (anche nelle forme di documento di fattibilità delle alternative progettuali), completo dell'approvazione dell'organo dell'ente competente.
6. Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi relativi ad edifici e/o infrastrutture non di proprietà pubblica.
7. Le richieste devono indicare il CUP dell'intervento correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo e devono essere coerenti con le finalità

individuare ai precedenti commi 1 e 2. In fase di generazione del CUP, sarà cura del soggetto responsabile della realizzazione del progetto, titolare del CUP, selezionare, nell'apposito campo "Tematica PNRR", la voce corrispondente alla linea di finanziamento prevista nel Piano: "M5C3 – Investimento 1.1.1 Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità". Inoltre, quando l'apposita funzionalità sarà disponibile nel sistema CUP, il soggetto titolare del CUP dovrà integrare il corredo informativo del progetto indicando il valore dei target previsti dal Piano per il singolo intervento, valorizzando il numero di destinatari residenti in comuni delle aree interne, per genere, età, e localizzazione geografica.

Articolo 8

Spese ammissibili e non ammissibili

1. L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso per ciascun progetto costituisce l'importo massimo a disposizione del soggetto attuatore ed è invariabile in aumento.
2. Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
3. Le spese per progettazione, direzione e collaudo dei lavori, sono ammissibili complessivamente purché calcolate nel rispetto del Decreto del Ministro della Giustizia del 17/06/2016, n. 101941 e rispettino i limiti e le condizioni indicate dalla circolare RGS 4/2022, relativamente alle soglie massime in termini di percentuale e massimali di costo del personale da imputare nei quadri economici dei progetti.
4. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti e le economie derivanti.
5. Restano, in ogni caso, escluse e non potranno essere rimborsate tutte le spese non ammissibili e non coerenti con le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
6. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si rinvia alle vigenti disposizioni comunitarie, statali e regionali, alle pertinenti disposizioni attuative PNRR e per quanto compatibile al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.
7. Per quanto attiene all'IVA, il relativo importo è ammissibile a livello di progetto qualora non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e dovrà essere puntualmente tracciato, per ogni progetto, nei sistemi informativi gestionali.

Articolo 9

Modalità di partecipazione e termini per la presentazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico, dovranno essere trasmesse dal soggetto proponente interessato esclusivamente per via telematica, tramite la Piattaforma accessibile all'indirizzo internet: <https://www.agenziacoessione.gov.it/bandi-agenzia/> raggiungibile anche dalla pagina istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.
2. Non saranno ritenute ammissibili le domande di partecipazione inoltrate con modalità diverse da quella indicata.
3. Le domande, una per ciascuno Progetto, potranno prevedere richieste di partecipazione per interventi di lavori pubblici, forniture di beni e/o servizi e/o progetti integrati di lavori e forniture.
4. Qualora l'intervento realizzato comporti un incremento della dotazione complessiva del sistema socio-sanitario di Ambito e/o regionale, andrà altresì descritta nel dettaglio la collocazione dell'intervento e le sue relazioni con il patrimonio di servizi di ambito specifici preesistenti, la sua funzione ed eventuale fruibilità futura all'interno dell'insieme delle dotazioni di Ambito.

5. I proponenti sono tenuti a indicare, in sede di compilazione della domanda, la destinazione d'uso della struttura interessata dall'intervento.
6. Le domande presentate dal legale rappresentate legale a sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere trasmesse, con le modalità di cui al punto 9.1, **a partire dalle ore 9.00 del giorno 11/04/2022 e fino alle ore 14.00 del giorno 16/05/2022.** Non sono ammesse integrazioni delle domande oltre i termini di scadenza dalla loro presentazione.
7. Le domande inviate dopo i termini di scadenza di cui al punto 6 sono considerate irricevibili.
8. Per ogni proposta progettuale che si intende candidare, i soggetti interessati devono altresì inoltrare entro i termini di cui al punto 6, a pena di inammissibilità, all'indirizzo PEC avviso.infrastrutture sociali@pec.agenziacoesione.gov.it, le dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante ai sensi del Dpr n.445/2000, utilizzando il format di cui all'Allegato 2 del presente Avviso.
9. Il soggetto proponente interessato è tenuto ad indicare in sede di compilazione della di domanda di partecipazione il bacino di utenza della proposta progettuale in termini di numero di popolazione potenzialmente servita dall'infrastruttura sociale.

Articolo 10

Valutazione delle proposte progettuali

1. La verifica di ammissibilità avverrà secondo i seguenti criteri:
 - ammissibilità del soggetto proponente, che deve individuarsi tra i soggetti di cui all'articolo 6;
 - conformità della proposta progettuale in termini di regolarità formale, completezza documentale della domanda, rispetto dei termini per la presentazione e della procedura prevista;
 - corretta compilazione delle sezioni previste nella Piattaforma;
 - ammissibilità della proposta progettuale in termini di coerenza con le finalità del PNRR e aderenza ai risultati attesi;
 - dichiarazione in ordine alla presenza di livello di progettazione ai sensi della normativa in vigore in materia di contratti pubblici;
 - il rispetto delle prescrizioni contenute negli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) adottata con Circolare del MEF RGS n. 32 del 30/12/2021;
 - la conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
2. Le domande non rispondenti ai suddetti criteri saranno considerate non ricevibili e pertanto non saranno ammesse alla successiva valutazione.

In tale caso è data comunicazione ai soggetti interessati della non ricevibilità delle domande presentate e sono concessi i termini per presentare eventuali osservazioni; tale comunicazione è trasmessa a mezzo PEC da parte dell'Ufficio competente attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della proposta, con esclusione di quelle afferenti alla descrizione della progettazione (livello di progettazione e progettazioni unica per i beni e servizi), l'Agenzia per la Coesione Territoriale assegna al soggetto proponente un termine di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto cui si riferisce la carenza è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

3. Le proposte progettuali ammissibili verranno distinte secondo la tipologia di intervento fra quelle relative a lavori pubblici, quelle relative a forniture di beni e servizi e quelle che integrano entrambe le fattispecie, come riportato all'art. 7 del presente Avviso.
4. La valutazione delle proposte progettuali, distinte come sopra, è demandata all'Amministrazione attuatrice delegata, che procederà anche tramite la nomina di apposite commissioni di valutazione, ad attribuire i relativi punteggi sulla base dei criteri di cui al successivo punto.
5. Potranno essere attribuiti massimo 90 punti per interventi distinti di lavori e forniture di beni e/o servizi. I progetti integrati di lavori e forniture avranno anch'essi il punteggio massimo di 90 punti dato dalla somma dell'intervento lavori, più quello di forniture, diviso due.
6. L'Amministrazione attuatrice delegata procederà a redigere un'unica graduatoria che conterrà tutte le tipologie di interventi.
7. Fermo restando quanto sopra, l'Amministrazione attuatrice delegata procederà a valutare le proposte sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di attribuzione dei punteggi per le tipologie di intervento di lavori pubblici (massimo 90 punti).

Criteri – Lavori	Punteggio MAX
a) livello di progettazione: Saranno attribuiti fino ad un massimo di 40 punti in base ai seguenti casi (i punteggi dei sottocriteri non sono cumulabili)	
<i>a.1) in caso si disponga del documento di fattibilità delle alternative progettuali;</i>	5
<i>a.2) in caso si disponga del solo progetto di fattibilità tecnica ed economica;</i>	10
<i>a.3) in caso di disponibilità del progetto definitivo;</i>	20
<i>a.4) in caso di disponibilità di progetto esecutivo munito di verbale di verifica, approvazione in linea tecnica, validazione e dichiarazione di cantierabilità.</i>	40
b) Altre circostanze premianti: Saranno attribuiti fino ad un massimo di 50 punti se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni (i punteggi dei sotto criteri sono cumulabili)	
<i>b.1) completamento di lavori non ultimati</i>	5
<i>b.2) corrispondenza dell'intervento proposto con le tipologie previste nel PNRR:</i> <i>a) servizi di assistenza domiciliare per gli anziani e relative infrastrutture;</i> <i>b) infermiere e ostetriche di comunità e relative infrastrutture;</i> <i>c) rafforzamento dei piccoli ospedali (quelli senza pronto soccorso, servizi di base - cioè radiologia, cardiologia, ginecologia - o centri ambulatoriali);</i> <i>d) infrastrutture per l'elisoccorso;</i> <i>e) rafforzamento dei centri per disabili;</i> <i>f) centri di consulenza, servizi culturali, servizi sportivi;</i> <i>g) accoglienza dei migranti e relative infrastrutture</i>	20
<i>b.2.1) Intervento rivolto all'accoglienza di profughi in fuga dalle guerre (nuclei familiari, donne, bambini)</i>	10
<i>b.3) localizzazione dell'intervento in un'area non inserita in una delle 72 Strategie per le aree interne.</i>	5
<i>b.4) grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità dell'Avviso</i>	10

Criteri di attribuzione dei punteggi per le tipologie di intervento di forniture di beni e servizi (massimo

90 punti).

Criteria - Forniture di beni e servizi	Punteggio MAX
a) livello di progettazione: Saranno attribuiti fino ad un massimo di 45 punti in base ai seguenti casi (i punteggi dei sottocriteri non sono cumulabili)	
<i>a.1) Previsione dell'intervento all'interno del Programma biennale degli acquisiti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici</i>	10
<i>a.2) in caso si disponga della progettazione unica per servizi e fornitura ai sensi dell'art. 23 del Codice dei Contratti Pubblici</i>	45
b) Altre circostanze premianti: Saranno attribuiti fino ad un massimo di 45 punti se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni (i punteggi dei sottocriteri sono cumulabili)	
<i>b.1) grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità dell'Avviso</i>	10
<i>b.2) corrispondenza dell'intervento proposto con le tipologie previste nel PNRR: a) servizi di assistenza domiciliare per gli anziani e relative infrastrutture; b) infermiere e ostetriche di comunità e relative infrastrutture; c) rafforzamento dei piccoli ospedali (quelli senza pronto soccorso, servizi di base - cioè radiologia, cardiologia, ginecologia - o centri ambulatoriali); d) infrastrutture per l'elisoccorso; e) rafforzamento dei centri per disabili; f) centri di consulenza, servizi culturali, servizi sportivi; g) accoglienza dei migranti e relative infrastrutture.</i>	20
<i>b.2.1) Intervento rivolto all'accoglienza di profughi in fuga dalle guerre (nuclei familiari, donne, bambini)</i>	10
<i>b.3) localizzazione dell'intervento in un'area non inserita in una delle 72 Strategie per le aree interne.</i>	5

Saranno ammesse a finanziamento le proposte progettuali che avranno raggiunto la soglia minima di idoneità di 30 punti sui 90 punti disponibili.

Articolo 11

Formazione della graduatoria

1. I punteggi, ai fini della valutazione, sono attribuiti in ragione dei criteri oggettivi di valutazione indicati al precedente articolo 10.
2. Si procederà quindi alla predisposizione di una graduatoria, nella quale saranno riportati tutti gli interventi ammessi in ordine decrescente di punteggio.
3. A parità di punteggio tra gli interventi si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Terminato l'esame delle proposte pervenute, l'Amministrazione attuatrice delegata procederà a redigere le graduatorie che saranno approvate con Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, in uno agli elenchi delle operazioni non ammesse, distinti per tipologia di intervento, con le motivazioni dell'esclusione.
5. Il Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e trasmesso al Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale.
6. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della graduatoria.
7. Si evidenzia che l'inserimento in graduatoria non dà diritto al finanziamento richiesto.

Articolo 12

Tempi di attuazione, revoche e rettifiche

1. Con l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse i soggetti proponenti risultati beneficiari dei finanziamenti sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, nel rispetto della normativa in vigore in materia di contratti pubblici.
2. I soggetti attuatori provvedono a fornire le informazioni relative alla realizzazione dei progetti, secondo quanto disposto al successivo articolo 15 "Monitoraggio".
3. L'Agenzia per la Coesione territoriale è tenuta a stipulare obbligazioni giuridicamente vincolanti con i soggetti attuatori entro il 31 dicembre 2022, tramite convenzioni di cui alla legge n. 241 del 1990.
4. Il finanziamento, altresì, sarà revocato qualora risultino verificate le ipotesi, di seguito elencate:
 - a) l'intervento risulti privo della documentazione dichiarata in sede di presentazione della proposta ovvero risulti di un livello di progettazione inferiore rispetto a quello dichiarato (es. livello di progettazione differente; assenza di inserimento nel Programma biennale degli acquisiti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici etc.);
 - b) mancata conclusione dell'intervento entro il termine del 30 giugno 2025;
 - c) realizzazione di intervento diverso rispetto a quello finanziato;
 - d) affidamento dei lavori, da parte del soggetto attuatore, mediante procedure di gara, in violazione di quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di contratti pubblici e dalle disposizioni di semplificazioni previste dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza;
 - e) frazionamento artificioso dei lavori al fine di eludere le soglie stabilite dalla normativa vigente per la procedura di gara;
 - f) mancata pubblicazione del bando nelle modalità previste dalla normativa vigente per la tipologia di procedura;
 - g) in caso di valutazione delle offerte, accertata sussistenza di situazione di conflitto di interessi;
 - h) progetto interessato da indagine giudiziaria per reati ambientali e/o contro la pubblica amministrazione comunicato dall'Autorità giudiziaria all'Agenzia per la Coesione;
 - i) mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché in relazione al divieto di cd. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
 - l) realizzazione di un intervento che non rispetti le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, ovvero che non risulti coerente con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
 - m) ogni altro elemento che determini per violazioni di disposizioni nazionali o comunitarie l'irregolarità della prevalenza delle spese di progetto;

L'Agenzia per la Coesione Territoriale applica rettifiche finanziarie in misura variabile dal 10% al 25% consistenti nel mancato riconoscimento della spesa nei seguenti casi:

- a) mancato riconoscimento delle seguenti spese:
 - spesa derivante da affidamenti, da parte del soggetto attuatore, di servizi di ingegneria e/o di architettura in caso di frazionamento artificioso degli incarichi professionali;



- affidamento di incarichi per competenze tecniche in violazione delle prescrizioni previste dal codice dei contratti o dalle disposizioni previste dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza;
 - spese derivanti da varianti, in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - lavori e/o servizi complementari che superino il 50% del valore iniziale e che siano stati affidati in assenza delle condizioni di estrema urgenza e circostanza imprevedibile e imprevedibile di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) rettifiche finanziarie nella misura del 10% dell'importo finanziato nei seguenti casi:
- mancato rispetto, da parte del soggetto attuatore, dei termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione quando la riduzione sia pari o superiore al 30% dei termini previsti dal codice dei contratti o dalle misure di semplificazione;
 - i potenziali offerenti o candidati non dispongono di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara, se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la medesima documentazione è inferiore al 60% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti);
- c) rettifiche finanziarie nella misura del 25% dell'importo finanziato nei seguenti casi:
- pubblicazione, da parte dell'ente locale, del bando di gara adottato nel solo rispetto della normativa vigente nel caso in cui l'appalto sia di importo superiore alla soglia europea e siano state osservate modalità di pubblicazione che consentano comunque ad un'impresa residente in uno stato membro di avere conoscenza dell'Avviso e di poter in ogni caso partecipare;
 - mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, quando la riduzione sia pari o superiore al 50% dei termini previsti dal codice dei contratti o dalle misure di semplificazione;
 - i potenziali offerenti o candidati non dispongono di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara, se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 50% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti);
 - casi che non giustificano il ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara;
 - mancata indicazione, da parte dei soggetti attuatori, dei criteri di selezione nel bando di gara dei soggetti attuatori e/o dei criteri di aggiudicazione (e della loro ponderazione) nel bando di gara o nel capitolato d'onori;
 - presenza nel bando o nella lettera di invito di criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali e/o discriminatori;
 - presenza nel bando o nella lettera di invito di criteri di selezione non connessi e non proporzionati all'oggetto dell'appalto;
 - i criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato l'accettazione o l'esclusione di offerenti che non avrebbero dovuto o avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati;
 - assenza o mancata chiarezza nei verbali e nei documenti di gara in merito all'assegnazione dei punteggi attribuiti ai concorrenti;
 - modifica dell'offerta da parte del concorrente a seguito di trattativa durante l'aggiudicazione da parte della stazione appaltante;
 - esclusione di offerte anormalmente basse senza adeguata istruttoria;

- modifica sostanziale del progetto che rispetti i target e requisiti previsti dalla presente misura, ma che alteri elementi in fase di gara quali prezzo, categorie di lavori, classifiche.
5. Considerato il target di servizi sociali previsto al 2025 pari ad almeno 2.000.000 di destinatari residenti di cui almeno 900.000 abitanti delle 8 Regioni del Mezzogiorno, i soggetti esecutori devono completare l'esecuzione degli interventi finanziati con le risorse del presente decreto entro il 30 giugno 2025, pena la decadenza del finanziamento.
 6. Il Soggetto attuatore può proporre variazioni alla proposta progettuale, fermo restando l'importo concesso del finanziamento, attraverso richiesta motivata da trasmettere, unitamente alla eventuale documentazione tecnica a supporto, al seguente indirizzo PEC: avviso.infrastrutture sociali@pec.agenziacoesione.gov.it. L'Agenzia per la Coesione Territoriale si riserva di dare riscontro entro 30 giorni dalla data di trasmissione della richiesta.
In ogni caso non possono essere autorizzate modifiche progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata a seguito dell'avviso pubblico e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a un importo superiore a quello concesso.

Articolo 13

Modalità di erogazione delle risorse

Le risorse sono erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi e saldo, a seguito di domanda da parte del Soggetto attuatore all'Agenzia per la coesione territoriale, in coerenza con le disposizioni del PNRR e del presente decreto, nonché con le istruzioni che saranno impartite dalla medesima Agenzia.

1. L'erogazione del contributo avviene secondo le seguenti modalità:
 - **anticipo:** pari al 10% del costo complessivo del progetto dopo l'avvenuta stipula della convenzione tra l'Agenzia e il Soggetto attuatore e dopo l'inserimento dei dati nel sistema informativo "ReGiS", ex art. 1, comma 1043 della L. n. 178/2020, istituito presso il Dipartimento della RGS del MEF, ovvero altro sistema informatico locale in uso all'Amministrazione, ed il conseguimento del positivo controllo da parte delle competenti Autorità;
 - **pagamenti intermedi:** il cui importo complessivo deve essere superiore al 10 % del costo complessivo del progetto posto a carico del presente Avviso e fino all'80% dello stesso, a fronte delle attività realizzate e della presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e pagate (fatture quietanzate) da parte del Soggetto attuatore, dopo l'inserimento dei dati nel predetto sistema informativo ed il conseguimento del positivo controllo da parte delle competenti Autorità;
 - **saldo:** pari al 10% del costo complessivo del progetto posto a carico del presente Avviso dopo l'emissione del certificato di ultimazione lavori e/o del certificato di regolare esecuzione. A seguito di istruttoria favorevole, il contributo sarà erogato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale sul conto di tesoreria del Soggetto attuatore, previa conclusione delle procedure necessarie per rendere disponibili le risorse attivate da parte della Unità di missione PNRR costituita presso il Dipartimento per le politiche di coesione.
2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, essi possono essere utilizzati secondo le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di affidamento diretto) non restano nella disponibilità dell'ente locale.
4. L'Agenzia, oltre ai controlli di cui al successivo art. 16, procede a disporre sopralluoghi anche in loco per verificare l'andamento delle attività progettuali e fornisce supporto ai soggetti attuatori

per il tramite di apposite task force territoriali, al fine di superare criticità eventualmente presenti e garantire il raggiungimento dei target e milestone previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Articolo 14 **Obblighi del Soggetto attuatore**

1. Il Soggetto attuatore si obbliga a:
 - avviare tempestivamente le attività progettuali illustrate nella scheda progetto ammessa a finanziamento per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento/progetto e di sottoporre all'Agenzia per la Coesione Territoriale le eventuali modifiche al progetto;
 - garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell'attuazione del Progetto, il rispetto del principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani rispettando le indicazioni ricevute, al fine di garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
 - rispettare le prescrizioni contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) adottata con Circolare del MEF RGS n. 32 del 30/12/2021;
 - individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Agenzia per la Coesione Territoriale;
 - rispettare l'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili direttamente o attraverso il soggetto attuatore;
 - assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - assicurare il rispetto dei principi di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici del PNRR, previsti dall'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;
 - assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
 - adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;
 - effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
 - garantire, nelle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento, nonché dalla restante normativa nazionale ed europea applicabile;

- adottare il sistema informativo Delfi utilizzato dall'Agencia per la Coesione Territoriale, pienamente interoperabile con il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), e finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall' Agenzia per la Coesione Territoriale;
- caricare sul sistema informativo adottato dall' Agenzia per la Coesione Territoriale i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica;
- rilevare e garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema informativo unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge n. 178/2020 (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce "M5C3 – Investimento 1.1.1 Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità", valorizzando il numero di destinatari residenti in comuni delle aree interne, per genere, età, e localizzazione geografica, assicurandone l'inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dall' Agenzia per la Coesione Territoriale nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite;
- fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall' Agenzia per la Coesione Territoriale;
- garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell' Agenzia per la Coesione Territoriale, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Agencia per la Coesione Territoriale, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori pubblici delle azioni;
- rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Agencia per la Coesione Territoriale;
- presentare con cadenza almeno bimestrale la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
- predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Unità di Missione/Agencia per la Coesione Territoriale e contenute nel Sistema di Gestione e Controllo, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del



- regolamento (UE) n. 2021/241 e dell'articolo 9 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- inoltrare le richieste di pagamento all'Agenzia per la Coesione Territoriale con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e del contributo al perseguimento dei milestone e target associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. artt. 7 e 12), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
 - garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate sul PNRR;
 - garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Agenzia per la Coesione Territoriale riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
 - conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, con particolare riferimento all'indicazione del numero di residenti in Comuni delle aree interne che avranno beneficiato dei servizi oggetto delle progettualità finanziate;
 - garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" e riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di comunicazione del PNRR;
 - fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai regolamenti comunitari e dall'Agenzia per la Coesione Territoriale e per tutta la durata del progetto;
 - rendere evidenti, in caso di finanziamento, su una pagina del sito istituzionale del soggetto attuatore, tutte le informazioni amministrative e tecniche relative al progetto aggiornandole con continuità sulla base delle indicazioni dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
 - garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Agenzia per la Coesione Territoriale sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa dall'Agenzia per la Coesione Territoriale in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
 - rispettare quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target associati all'Investimento oggetto del presente Avviso e fornire, su richiesta dall'Amministrazione titolare, le informazioni necessarie per

la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;

- osservare tutte le prescrizioni e indicazioni che saranno fornite dall'Agenzia per la Coesione Territoriale e dall'Unità di Missione in merito all'attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi;
- mantenere la destinazione d'uso coerente col progetto finanziato per gli edifici interessati dagli interventi e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi.

Articolo 15 Monitoraggio

1. Il monitoraggio degli interventi finanziati è obbligatorio ed è effettuato con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
2. I soggetti attuatori devono trasmettere alla Agenzia per la Coesione le richieste di erogazione del contributo accompagnate dagli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi, certificati ai sensi della normativa vigente, e dalla documentazione giustificativa delle spese ammesse.
3. I soggetti attuatori dovranno rendicontare l'intero costo dell'intervento, inclusa la eventuale quota di costi non finanziati per superamento del tetto massimo di cui al precedente capoverso.
4. In ogni caso, i trasferimenti saranno subordinati all'inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio da parte dei soggetti attuatori.
5. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione delle progettualità finanziate, consistenti nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione delle stesse, possono essere attivati i poteri sostituitivi di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 16 Controlli

1. L'Unità di Missione, ai fini della predisposizione delle richieste di erogazione al Servizio centrale PNRR, anche per il tramite dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, svolge, in conformità con quanto stabilito dall'Allegato alla Circolare MEF - RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, relativa alla "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR", i seguenti controlli:
 - **verifiche formali (al 100%)** circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese, di target e milestone inserita dai Soggetti attuatori nel sistema informatico nonché la loro coerenza con lo stato di avanzamento del progetto. Tali verifiche comprendono anche l'accertamento dell'avvenuto controllo ordinario interno di tipo amministrativo-contabile di competenza di questi ultimi;
 - **controlli amministrativi (anche a campione)** circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate dai Soggetti attuatori ed estratte sulla base di un'accurata analisi dei rischi. Tali verifiche consistono in controlli amministrativo-documentali on desk (accompagnati da eventuali approfondimenti in loco) finalizzati, in particolare, ad attestare la correttezza e la conformità alla normativa di riferimento delle procedure di gara/affidamento adottate per l'attuazione dell'intervento nonché l'effettività, la legittimità e l'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate dai Soggetti attuatori. La procedura di campionamento deve basarsi su un'analisi dei rischi e sull'utilizzo del sistema Arachne al fine di individuare i soggetti che il sistema comunitario antifrode indica come a rischio

- elevato o significativo, in particolare in relazione ai casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse;
- **verifiche** tramite le funzionalità del sistema informatico sul potenziale **doppio finanziamento**;
 - **verifiche (al 100%)** finalizzate ad accertare l'avanzamento di target e milestone (se associati al progetto), attraverso l'esame della documentazione comprovante l'effettivo raggiungimento dei valori dichiarati, nonché la loro riferibilità, congruità e coerenza rispetto ai cronoprogrammi attuativi degli interventi, in coerenza con quanto stabilito nell'Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio 10160/21 del 7 luglio 2021 e negli Accordi Operativi (Operational Arrangements) concordati con la Commissione europea;
2. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., sono sottoposte da parte della Agenzia per la Coesione Territoriale ai controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 dello stesso DPR n. 445/2000, e sarà disposta la decadenza dal beneficio e revoca del contributo anche già concesso, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese.
 3. Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di cui al punto 2) l'Agenzia per la Coesione Territoriale svolge controlli a campione sia documentali, sia in loco, anche senza preavviso e in ogni fase di esecuzione dell'iniziativa e in qualunque momento nel corso della realizzazione degli interventi ammessi al contributo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione delle agevolazioni nonché la regolarità dei procedimenti.
 4. I soggetti attuatori sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione all'Unità di audit per il PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente, nonché relativamente ai controlli e agli audit effettuati dal Servizio centrale per il PNRR, dalla competente Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.

Articolo 17

Efficacia

1. Il presente Avviso acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione, sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, del relativo decreto che lo approva.
2. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Avviso saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Articolo 18

Poteri sostitutivi

3. I poteri sostitutivi sono esercitati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 77/2021, come modificato dalla L. 108/2021.

Articolo 19

Altre informazioni

1. La trasmissione della proposta progettuale non impegna l'Agenzia per la Coesione Territoriale a dare seguito alla realizzazione degli interventi proposti, né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai soggetti richiedenti.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese da Soggetti attuatori proponenti e di richiedere agli stessi ulteriore documentazione a chiarimento e/o integrazione.

3. L'Amministrazione si riserva, altresì, di revocare o annullare la presente procedura, senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.
4. I dati contenuti nelle proposte saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di privacy.
5. Il Responsabile del trattamento è il Dott. Riccardo Monaco.
6. Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Marco Giuseppe Tranchida.
7. Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
8. Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Avviso devono essere inoltrate entro 10 giorni dal termine di scadenza del presente Avviso al seguente indirizzo PEC: avviso.infrastrutture sociali@pec.agenziacoessione.gov.it e saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale: <https://www.agenziacoessione.gov.it/bandi-agenzia/>. Alle richieste pervenute non si procederà per risposta singola ma solo per pubblicazione di "FAQ" sulla pagina del sito web dedicato alla procedura.

Articolo 20

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.